

P.G.N.R.
R.G.G.I.P.

sent. n.

Impugnazione proposta da: il:	Visto del Proc. Gen. il:	Irrevocabile il:
Comunicazione irrevocabilità al P.M. il:	Estratto esecutivo al P.M.	Redazione scheda il:



**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. [REDACTED] all'udienza [REDACTED]
promulgato mediante lettura del dispositivo la presente

SENTENZA
nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di

[REDACTED] (BA), con domicilio eletto in
[REDACTED] presso la propria abitazione,
ASSENTE;
difeso di fiducia dall'avv. Walter FELICE, del Foro di Milano, con studio legale in Milano,
via Olmetto nr. 10; **PRESENTE**

IMPUTATO

A) [REDACTED] ci confronti del
quale si procede separatamente del reato di cui agli artt. 110 c.p., 223 co.1 in
riferimento all'art. 216 co. 1 n.1 RD 267/42 perché, in concorso tra loro,

- I [REDACTED] a qualità di amministratore unico da [REDACTED]
 II [REDACTED] a qualità di amministratore unico da [REDACTED]

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'G' or a similar mark.

[REDACTED] dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. [REDACTED], in data 16 febbraio 2017, distraevano mobili per un ammontare pari ad € 143.836,01, (di cui € 92.980,27 riferiti alla gestione di [REDACTED] co) nel periodo compreso tra gennaio 2014 e gennaio 2015, cedendoli alla società [REDACTED] & [REDACTED] (collegata alla fallita in quanto amministrata dal suo commercialista, [REDACTED]) senza incassare il corrispettivo. Commesso in Milano, in data 16-02-2017.

E) [REDACTED] in concorso c. [REDACTED] confronti dei quali si procede separatamente) del reato di cui agli art. 119 c.p., 223, co. 1, in relazione all'art. 216, co. 1 nr. 2), 219, co.1 nr. 2) RD 267/42 perché, in concorso tra loro, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano o distruggevano i libri e le altre scritture contabili e fiscali della società e comunque li tenevano in guisa da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e della destinazione dell'attivo.
Con l'aggiacente di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

parte offesa :

[REDACTED] - in persona del cura [REDACTED]

[REDACTED]

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero, dott.ssa [REDACTED] assolvete [REDACTED]

[REDACTED] dal reato ascritto per non aver commesso il fatto;

Il difensore avv. Walter FELICE nell'interesse di [REDACTED] a concluso chiedendo: dichiarare nullo il capo di imputazione E) con conseguente regressione ex art. 185 c.p.p comma 3; in subordine di assolvere l'imputato da tutti i capi di imputazione perché non ha commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste; in ulteriore subordine assolvere l'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p. In ulteriore subordine chiede, ritenuta la continuazione tra il capo A e il capo E, di applicare le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., nonché le circostanze attenuanti di cui all'art. 114 c.p. e di applicare il minimo della pena ed con i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta depositata il 17 maggio 2018 il P.M. presso il Tribunale di Milano chiedeva il rinvio a giudizio, tra gli altri, di [REDACTED] rispondere dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, esattamente descritti ai capi a) ed c) della rubrica. All'udienza del 17 luglio 2018 il difensore dell'imputato manutienendo il procuratore speciale chiedeva che il procedimento venisse definito nelle forme del giudizio abbreviato condizionato a



produzione documentale, all'escusione del consulente contabile dott. [REDACTED] all'esame dell'imputato e alla produzione della memoria e firma del consulente dott. [REDACTED]

[REDACTED] Giudice ammetteva l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, limitandola alla produzione della documentazione allegata all'istanza dell'3 luglio 2017 e alla consulenza tecnica a firma del dott. I [REDACTED] rinviava per la discussione all'udienza dell'8 novembre 2018. All'udienza dell'8 novembre 2018 le parti susseguivano le rispettive conclusioni. All'esito veniva pronunciata la presente sentenza ritualmente pubblicata mediante lettura del dispositivo.

[REDACTED] chiamato a rispondere, nella qualità di amministratore unico nel periodo 23 giugno 2010/6 agosto 2014 della [REDACTED] srl, dichiarata fallita il 16 febbraio 2017, del reato di bancarotta fraudolenta per aver distrutto – nel corso dell'anno 2014 – beni mobili per un ammontare di euro 143.836,01 e averli, in particolare, ceduti alla società

[REDACTED] O A) e del resto di bancarotta fraudolenta documentale per sottratto o distrutto le scritture contabili rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari (CAPO B). La tesi accusatoria si fonda esclusivamente sulla sintetica relazione redatta in data 4 settembre 2017 dal Curatore Fallimentare, dott. [REDACTED] a quale – in particolare – si può evincere con riferimento agli specifici fatti contestati [REDACTED]

- che con sentenza [REDACTED] emessa in data [REDACTED] il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società [REDACTED] srl, con sede legale in [REDACTED]
- che [REDACTED] è stata costituita il [REDACTED] e si occupava del commercio di mobili con diversi punti vendita ed esposizioni, ubicate in varie località del territorio nazionale;
- che al momento del fallimento il Curatore non ha rinvenuto alcun bene nella disponibilità della società e che, in particolare, il magazzino e tutti i beni strumentali, erano stati sottratti alla procedura fallimentare;
- che [REDACTED] è stato amministratore unico della [REDACTED] srl dal 23 giugno 2010 sino al 6 agosto 2014; che allo stesso era subentrato [REDACTED] [REDACTED]; che a quest'ultimo era subentrato, sino alla declaratoria di fallimento, [REDACTED]
- che lo stato passivo, reso esecutivo il 5 giugno 2017, è risultato pari a euro 680.936,20;



- che non è stato possibile risalire alle cause del dissesto per incompletezza della documentazione contabile della società;
 - che al riguardo il Curatore ha precisato di aver appreso che la predetta documentazione era custodita presso lo Studio [REDACTED] cui titolare, dott. [REDACTED], rappresentato che la documentazione stessa era formalmente tenuta dalla società [REDACTED] e che tutta la documentazione contabile e fiscale della [REDACTED] era stata riconsegnata in data 22 luglio 2016 all'allora amministratore, [REDACTED];
 - che dall'esame dei bilanci della società il Curatore ha potuto appurare che il 2015 è stato l'anno in cui si è registrata una prima consistente perdita pari a euro 162.087,02, legata a una riduzione drastica del ricarico praticato sulle vendite, che ha comportato l'austeramento dell'esiguo patrimonio netto, pari a euro 20.517,13;
 - che, tuttavia, segnali di tensione finanziaria si erano registrati fin dal 2012 e che detti segnali sono risultati essere in progressivo aumento, tanto che l'esposizione debitoria verso i fornitori è passata da euro 145.861,13 nel 2012 a euro 472.499,21 nel 2013;
 - che il Curatore ha evidenziato altre operazioni anomale che hanno contribuito ad aggravare il dissesto nei rapporti intrecciati dalla [REDACTED] con la società [REDACTED] e [REDACTED], costituita nel 2014 e dichiarata fallita dal Tribunale di [REDACTED] nel 2016;
 - che, nello specifico, nel periodo gennaio/settembre 2014 [REDACTED] s.r.l. ha emesso fatture per un valore complessivo di euro 107.836,01, senza incassare alcun corrispettivo e che detto credito si è incrementato sino a euro 143.836,01 nel 2015;
 - che dopo che il [REDACTED] non era più amministratore la [REDACTED] nel corso del 2014, aveva effettuato pagamenti per un totale di euro 23.400,00 in favore di tale [REDACTED] presidente della [REDACTED] & [REDACTED] A., registrati nel conto crediti verso terzi perché privi di giustificativo;
 - che nello stesso conto crediti verso terzi risulta contabilizzato un giroconto che ha determinato l'affidiosa riacquisto dalla cassa della somma di euro 27.040,00;
 - che, infine, sono stati sottratti alla liquidazione fallimentare beni strumentali e mezzi per un valore contabile pari a circa 240.000,00 euro;
 - che il Curatore, come risulta dalla successiva nota del 5 ottobre 2017, non ha potuto reperire le fatture che [REDACTED] avrebbe emesso nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] p.a. ed ha prodotto l'estratto del conto corrente n. [REDACTED] cesso presso [REDACTED], dalla cui disamina emerge che i pagamenti effettuati in favore del Presidente della [REDACTED] sono stati effettuati a partire dalle fine dell'ottobre 2011.

- che il Cointatore ha allegato una lettera datata [REDACTED] nella quale si dà atto che tutta la documentazione contabile è stata consegnata dalla collaboratrice della [REDACTED] s.r.l. all'amministratore della [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] e l'ha sottoscritta per ricevuta;
- che, infine, [REDACTED] stato sentito dal Cointatore [REDACTED] ha riferito: "ero stato amministratore unico della società dalla costituzione sino ad agosto 2014. Preciso che la carica mi fu proposta dal sig. [REDACTED] uomo che era il proprietario. La metà degli anni ho svolto l'attività di mobilificio in una grande esposizione a [REDACTED] un rione di Padova, era nella zona industriale vicino alla [REDACTED], la via che allegho [REDACTED]. Mi sono dimesso perché non avevo più tempo di occuparmene dato che ho avuto un'attività in proprio come agente di camionaria. **SI CHIEDE DI COSA SI E' OCCUPATO IN CONCRETO NEL PERIODO IN CUI E' STATO AMMINISTRATORE:** R: Da marzo del 2011 fino ad agosto del 2014 ho lavorato in magazzino occupandomi delle vendite. Nel periodo precedente non ho avuto alcuna attività, mi sono limitato ad assumere la carica che ho avuto anche perché avevo necessità di guadagnare qualcosa per vivere; **SI CHIEDE CHI DECIDEVA I PAGAMENTI DA FARE:** R: Era sempre [REDACTED] mi limitavo a dare informazioni alla mia direzione. Era lui in realtà che gestiva la società; **SI CHIEDE SE LA SOCIETÀ AVEVA DIPENDENTI:** Si ne aveva due. Alle vendite l'uno in [REDACTED] non ricordo il cognome e la magazziniera d'una [REDACTED] che ha i loro rispetti; **SI CHIEDE SE IL NEGOZIO ERA IN AFFITTO:** R: Sì, ma non ricordo chi fosse il proprietario; **SI CHIEDE SE LA SOCIETÀ AVEVA CONTI CORRENTI:** Sì, ma alla Banca [REDACTED] di Scalo e una altra [REDACTED] a firma le banche le aveva io; **CHIEDE COME ERA TENUTA LA CONTABILITÀ:** Il tenuta di tenuta della contabilità era affidata allo studio [REDACTED] società non aveva un'impiegata; **SI CHIEDE SE E' A CONOSCENZA DEI CONSULENTI DELLA SOCIETÀ:** Il contabilista era lo studio [REDACTED] Milano e il consulente dei lavori si chiamava Lazzarone con studio a [REDACTED] dire altro. Si tratta di professionisti non so chi da me. La società aveva anche un avvocato ma non mi ricordo il nome; **SI CHIEDE DA CHI ERA GESTITA LA SOCIETÀ ANCHE DI**

FATTO: Come ho già detto la società era di fatto gestita da [REDACTED] Non c'erano altri soggetti. Da allora non l'ho più sentito. Il recapito che ha [REDACTED] va non so se è attivo. So che è di [REDACTED] che ha aperto e chiuso numerosi mobili. Ricordo anche che in quel periodo c'era anche un altro mobiliario sempre con anche se intendo al figlio con inseguimento [REDACTED] **SI**

SI CHIEDE SE AL MOMENTO IN CUI HA CESSATO LA CARICA IL NEGOZIO DI SESTO ERA ANCORA ATTIVO: Si il negozio era ancora aperto e fino a quando ci sono stato io non mi risultò che ci fossero problemi. Tuttavia subito dopo la nomina del mio successore alla carica di amministratore ho continuato ad andare in negozio ancora qualche settimana per guadagnarmi qualcosa e ho visto che eravamo trasferiti i mobili a [REDACTED], da quel che ricordo, hanno aperto un a nuova esposizione, prima che quella a [REDACTED] finisse chiuse; **SI CHIEDE SE CONOSCE LE RAGIONI DELLA VENDITA DELLA SOCIETÀ:** Quando sono andato via l'era ancora [REDACTED] aperto che stava vendendo, ma altro non so dire. Tanto è vero che non avevo né ho mai visto chi mi è subentrato nella carica entro tale momento, solo che è un avvocato italiano; **SI CHIEDE SE L'ATTIVITÀ ERA STATA ACQUISTATA DA TERZI O AVVIATA EX NOVO IN QUANTO NEI BILANCI RELATIVI ALLA SUA GESTIONE COMPARÈ LA VOCE AVVIAMENTO:** Non so rispondere".

Ciò premesso in punto di fatto ritiene – in primo luogo – il giudicante che [REDACTED] debba essere assolto dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione allo stesso contestato al capo a) della rubrica per non aver commesso il fatto. Al riguardo, con riferimento all'attività distrattiva relativa ai beni mobili che la [REDACTED] s.r.l. avrebbe ceduto alla [REDACTED]

[REDACTED] nel periodo gennaio/ settembre 2014, si deve evidenziare che non sono state reperite le fatture che la [REDACTED] s.r.l. avrebbe emesso nei confronti dell'acquirente [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a. e che, come risulta dall'estratto del conto corrente n. [REDACTED] stesso presso UBI di Cinisello Balsamo, emerge che i pagamenti effettuati in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] s.p.a., sono stati effettuati a partire dal 24 ottobre [REDACTED] quando [REDACTED] non era più amministratore della [REDACTED] s.r.l., essendo cessato dalla carica il [REDACTED]. L'assenza di documentazione atta a comprovare l'esistenza delle fatture emesse da [REDACTED] s.r.l. nei confronti [REDACTED]

[REDACTED] **Per dimostrare l'esistenza di pagamenti**

effettuati dalla [REDACTED]

Milano, 22 luglio 2016
... a. in un
periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore da parte del [REDACTED]
unitamente al fatto che le perdite più consistenti nel patrimonio della fallita si sono registrate
anch'esse nel 2015, dopo che il [REDACTED] cessato dalla carica, portano il giudicante ad
assolvere l'imputato dal resto contestato al capo A) per non aver commesso il fatto.
Ad analogo esito si deve pervenire con riferimento alla condotta di bancarotta fraudolenta
documentale contestata al capo E).

Il documento del 22 luglio 2016, allegato alla relazione del Curatore Fallimentare, nel quale si
dà atto che tutta la documentazione contabile della società relativa agli anni 2012 – 2015 è
stata consegnata dalla collaboratrice della [REDACTED]
all'amministratore dell'[REDACTED] socio, che l'ha sottoscritta per ricevuta,
dimostra la totale estraneità del [REDACTED] netto all'addebito allo stesso contestato,
risultando riconsegnata tutta la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo in cui
l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore e non potendo allo stesso essere addebitata
alcuna mancanza nella tenuta dei libri e delle scritture contabili relativa al periodo successivo
alla riconsegna : [REDACTED] nata nel luglio 2016, quando il [REDACTED] cessato dalla
carica di amministratore da quasi due anni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e agg., 530 c.p.p.


Assolve

[REDACTED] a il [REDACTED] per i reati allo stesso
ascritti ai capi A) ed E) della rubrica per non aver commesso il fatto

Milano, 3 novembre 2016

L'Ausiliario

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO CGP
Milano, il [REDACTED]



Il Giudice

[REDACTED]